

SCHEDA 13 Aprile 2020

# LA CASSAZIONE SUL CASO VANNINI: I RAPPORTI TRA OMISSIONE E OMISSIONE DI SOCCORSO AGGIUNTI IN UN NOTO CASO DI CRONACA

Beatrice Fragasso

**Nota a Cass., Sez. I, sent. 7 febbraio 2020 (dep. 6 marzo 2020), n. 9049, Pres. Di Tomaso**

**1.** Con la decisione in commento, la Cassazione interviene su un noto caso di cronaca: l'omicidio seguito di un accidentale colpo di arma da fuoco esploso dal padre della ragazza e dei suoi familiari presenti. La S.C. annulla la sentenza pronunciata dalla **Corte di assise d'appello di Palermo** che ha **condannato tutti gli imputati per omicidio colposo[1]**, e demanda al giudice del rinvio di riferire a tutti gli imputati. Ciò che la Corte di legittimità invece **conferma** è la qualificazione del reato rinvenendo una **posizione di garanzia** ex art. 40, comma 2, c.p. in capo ai presenti sul luogo **del ferito**.

**2.** La vicenda risale al maggio 2015 e riguarda la morte di Marco Vannini, causata da un infarto che attraversò polmone destro e cuore, mentre questi si trovava nella casa della fidanzata Maria

In base al capo di imputazione, **la condotta fu colposa**: per un tragico scherzo An semiautomatica – da lui detenuta per ragioni di servizio, in quanto appartenente alla Ma Vannini, mentre questi stava facendo la doccia, e premette il grilletto.

Alla prima condotta di natura commissiva e colposa – inquadrata nel capo di imputazione **aveva esploso colposamente...»)** – seguì **l’omissione di una tempestiva sollecitazione** presenti quella sera: oltre ad Antonio Ciontoli, anche a Martina e Federico Ciontoli e a Mar Stando alla ricostruzione del fatto condivisa da entrambe le sentenze di merito, risulta che **Martina e Federico accorsero solo dopo aver sentito il rumore dell’esplosione**, intorno li aveva assicurati si era trattato di un **“colpo d’aria”**.

Dalla registrazione delle telefonate al 118, emerge che Federico effettuò **una prima chiamata** scherzo, si era sentito male e “non rispondeva più”; ad un certo punto della telefonata uomo, evidentemente Antonio Ciontoli – avvertiva che non c’era necessità di soccorso.

**Una seconda chiamata** fu effettuata alle ore 00.06, questa volta da Antonio Ciontoli, e si bucatosi con un pettine a punta. Una volta giunta l’ambulanza alle ore 00.22, **Martina e Federico** **accaduto** e il padre disse che il ragazzo era “un po’ svenuto”, **preso “da un attacco di panico”** e si era ferito con un pettine a punta”.

Vannini venne trasportato in stato comatoso presso il posto di primo intervento, dove morì.

**2.1 La Corte di assise di Roma** condannò **Antonio Ciontoli** a quattordici anni di reclusione per contravvenzione di omessa custodia dell’arma. **Federico e Martina Ciontoli e Maria Pezzi** (per l’omicidio doloso – vennero condannati a tre anni di reclusione ciascuno per il **delitto** nell’omicidio doloso commesso da Antonio Ciontoli), avendo la Corte d’assise escluso di aver accertato che non erano stati informati circa l’esatta causa del ferimento. Ad avviso della Corte, **del malessere di Marco Vannini**, nonostante fossero consapevoli della gravità della ferita e delle condizioni di salute della vittima.

**La Corte d’assise di appello**, confermando la condanna di Federico e Martina Ciontoli e di Antonio Ciontoli e lo condannò a cinque anni di reclusione, ritenendo che i fatti a lui ascritti integravano il **delitto** **previsto l’evento**, fermo il riconoscimento della responsabilità per la contravvenzione di cui era stato **condannato**. **Ricorreva per Cassazione il Procuratore Generale** presso la Corte d’appello di Roma, decise **quanto alla ritenuta mancanza del dolo eventuale** in capo ad Antonio Ciontoli e ai suoi familiari.

**Ricorrevano**, inoltre, **Federico e Martina Ciontoli e Maria Pezzillo**, lamentando l'errore atteso che **in capo a nessuno di essi era rinvenibile una posizione di garanzia idonea a c.p.**

**3.** Vi è da rilevare, innanzitutto, che **la Corte di cassazione non si discosta dall'impostazione dal capo di imputazione**), in base alla quale oggetto del giudizio è il **“secondo tratto di comune a tutti gli imputati. Una differenziazione tra le posizioni degli imputati potrà di gravità delle condizioni di Vannini (elemento soggettivo).**

Ma iniziamo dal fatto. La Corte si sofferma innanzitutto sulla qualificazione giuridica del **cpv. c.p. nei confronti di tutti gli imputati**, pur criticando le argomentazioni utilizzate a t

Il tema è quello dei **rapporti tra omissione di soccorso ex art. 593 co. 2 c.p., nella forma reato omissivo improprio previsto dall'art. 40 cpv. c.p.**, in combinato disposto con norme c.p., a seconda che l'omicidio sia considerato doloso o colposo.

La sentenza di primo grado si limitava ad affermare in maniera apodittica che le cond omissione del soccorso, integrando, piuttosto, il più grave delitto di cui all'art. 589 cod. p e, individuato l'obbligo giuridico di impedire l'evento nel **principio del *neminem laedere*** l'art. 593 c.p. per **difetto di tipicità**, poiché “i responsabili dell'aggravamento delle cond non possono “ritrovare” un corpo inanimato.

Tuttavia, come fa notare la Corte di cassazione, il giudice di merito incorre in un «*viz sequenze, cronologicamente ordinate, di cui si compone il fatto secondo la premessa dal bagno non appena avvertirono il rumore provocato dallo sparo, trovandosi di fronte ritenuti “responsabili dell'aggravamento delle condizioni del ferito”*).

Da tempo, d'altronde, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che «**il termine *trovare*** di, e implica un contatto materiale diretto, attraverso gli organi sensoriali, con l'oggetto **dell'agente prima che il pericolo sorga**, non potendo escludersi l'obbligo del soccorso s verifica non a causa di una condotta posta in essere dal primo ma **a causa di una cor** 31/01/1978, n. 6339, Ballestrero, vd. anche Cass., Sez. V, 21/11/1974, n. 3894, Luini).

**Il requisito del “ritrovamento” sussiste, di conseguenza, anche con riferimento alla p** «*dovette [...] essere sorpreso da un fatto per lui non prevedibile e, al pari degli altri, si tr* notare la Corte, diverso sarebbe stato se Antonio Ciontoli avesse sparato con dolo: sareb **volontariamente** causato una situazione di pericolo**[4]**.

La Corte di cassazione **esclude**, inoltre, che l'applicazione di una fattispecie in luogo di quella condotta omissiva ed evento morte o dalla verifica circa la colpevolezza dell'autore: in entrambi le fattispecie **[5]**.

**3.1** Ad avviso dei giudici, **l'elemento distintivo tra le due fattispecie consiste, piuttosto** per il quale le condotte degli imputati integrano il reato di **omicidio mediante omissione**. Ciontoli e la sua famiglia violarono *«un obbligo di intervento qualitativamente diverso da quello di garanzia»*. La fonte di un tale obbligo giuridico non può d'altra parte essere individuata in una fonte generalissima qual è quello del *neminem laedere*, il quale, incombendo su qualsiasi condizione di garanzia qualificate.

La distinzione tra i due obblighi è ricostruita dalla Corte Suprema nei seguenti termini: *« predeterminate di soggetti a cui la legge extrapenale o altra fonte giuridica - quale la legge - conferisce adeguati poteri per l'impedimento di eventi offensivi di beni altrui, la cui tutela è a loro affidata autonomamente alla loro protezione [...] l'obbligo di attivarsi è invece quello di agire in base ai poteri giuridici impeditivi dell'evento al verificarsi di un determinato presupposto di fatto »*.

Ripercorrendo la sequenza di azioni poste in essere dagli imputati, la Cassazione sostiene che essi *«assunsero volontariamente rispetto a Marco Vannini un obbligo di protezione e quindi un obbligo di impedire conseguenze dannose per i suoi beni, anzitutto in relazione all'accaduto »* *«ancora prima di essere valutata sul piano dei profili soggettivi di responsabilità, la protezione in favore di Marco Vannini non appena questi rimase ferito e ben prima che l'evento si verificasse»*.

A tal proposito, la sentenza annotata richiama il principio di diritto affermato da Cass., *«Se la legge delinea una posizione di garanzia a condizione che: (a) un bene giuridico necessiti di protezione; (b) una fonte giuridica - anche negoziale - abbia la finalità di tutelarlo; (c) la fonte di garanzia individuate; (d) queste ultime siano dotate di poteri atti ad impedire la lesione del bene giuridico, si configura un obbligo di protezione sollecitare gli interventi necessari ad evitare che l'evento dannoso sia cagionato»*.

**4.** Dimostrata l'applicabilità dell'art. 40 cpv. c.p., resta da verificare se gli imputati (non) a parte generale debba essere riferita all'art. 575 c.p. o all'art. 589 c.p.

A parere della Suprema Corte, la Corte d'assise d'appello, **nel negare la sussistenza del dolo eventuale** ha **travisato le indicazioni interpretative contenute nella fondamentale pronuncia del 24/04/2014, n. 38343, Espenhahn**). In quel caso la Cassazione chiariva che nel dolo eventuale

**adesione all'evento** e che – a tal fine – **non bisogna verificare se l'agente abbia accettato se egli abbia *accettato l'evento***. È infatti nel concreto confronto dell'agente con l'evento – che si sostanzia la ragione della rimproverabilità della condotta, e quindi della colpevole

**Le difficoltà per l'interprete non sono tanto di definizione, di inquadramento dogmatico terreno di ricostruzione indiziaria** che, a parere della Corte di legittimità, la sentenza impugnata

La valutazione dell'elemento soggettivo non può essere omnicomprensiva, *ma deve distinguere il colpo, ben conosceva lo stato di pericolo in cui versava Vannini – da quella dei familiari, i*

**4.1** Quanto ad **Antonio Ciontoli**, la sentenza impugnata afferma che **se l'imputato avesse trattenuto dalla condotta illecita** – tale conclusione dovrebbe valere ad escludere il dolo

Il giudizio controfattuale così sintetizzato è sostenuto da un esame delle finalità che animano il modo da **evitare che si risalisse alla sua responsabilità per aver fatto un uso incauto** verificasse **la morte di Marco Vannini**, perché quest'evento avrebbe comportato per lui evitare conseguenze dannose sul piano lavorativo sarebbe dunque incompatibile con un'accezione

L'argomentazione, a parere della Corte di cassazione, è **manifestamente illogica**, poiché **inadeguatamente giustificato**. Il fine di scongiurare ripercussioni negative sul lavoro non è illecito. Posto che – sopravvissuto o meno il ferito – le indagini sarebbero state in **accertamento delle responsabilità**, poiché, in questo modo, sarebbe venuta a mancare una

D'altra parte, l'utilizzo della stessa **formula di Frank** è in questo caso **inopportuno**.

La formula di Frank non è uno strumento affidabile di indagine quando «**il caso da esaminare è conto in modo calcolato, comporti per l'autore della condotta il sostanziale, più o meno incompatibilità tra evento collaterale e fine perseguito dall'agente è quello delle morte di** al fine di ottenere determinate informazioni: la pedissequa applicazione della formula di escludere il dolo eventuale, sulla base del fatto che **il torturatore, qualora avesse perseguito dall'agire** o almeno dall'agire in quel modo.

In tali ipotesi, la Corte Suprema afferma che «**anche nell'ipotesi in cui la verifica di un fatto può escludersi che l'agente abbia operato una consapevole opzione accettando la verità prevalga la speranza, il desiderio di realizzare un certo risultato anche di fronte all'eventuale realizzabile il risultato perseguito**».

**4.2** Con riferimento ai familiari di Antonio Ciontoli, la Corte di cassazione ritiene che le argomentazioni a sostegno della sussistenza della **colpa**, in luogo del dolo, non persuadono, in quanto **manifestamente incoerenti**. Innanzitutto, è incoerente sostenere che i familiari credettero che si trattava di un colpo **sanguinante**, che aveva sporcato l'accappatoio indossato da Marco Vannini, nonché i vestiti; dimostra il rinvenimento di un asciugamano macchiato di sangue; fu Federico Ciontoli, Pezzillo, a cercare di individuare **il foro di uscita del proiettile**.

Oltretutto, è illogico affermare che i familiari non ebbero contezza della gravità della ferita di **Marco** – talmente forti da essere avvertite dai vicini di casa – fossero causate da una lesione mostrata da tutti i familiari nei confronti delle domande poste dai soccorritori in termini di **reticenza**, quale comportamento che muove dalla consapevolezza della difformità di quella lesione **dolosa**.

**4.3** La Corte di cassazione, **accogliendo il ricorso del Procuratore Generale e delle parti** assise di appello di Roma, per un nuovo giudizio sul tema **dell'elemento soggettivo** in capo a Vannini.

\*\*\*

**5.** Nell'esaminare le posizioni assunte dalla Corte di legittimità, adatteremo la stessa impostazione alla condotta commissiva; dall'analisi dei temi giuridici emergerà tuttavia che, a **antefatto non punibile, quanto un elemento del fatto rilevante ai fini della qualificazione**

**5.1** Partiamo, dunque, con l'esame della condotta omissiva *successiva* allo sparo colposo.

La Corte di cassazione, correttamente, individua **l'elemento distintivo** tra la condotta commissiva e il reato di cui all'art. **593 c.p. nell'obbligo di impedire l'evento previsto dalla prima norma** che consente al nostro ordinamento di **assimilare la mera omissione** (il *non impedire*) alla condotta commissiva in base al principio di equivalenza, ogni consociato dovrebbe essere considerato responsabile.

Nel caso di specie, la Suprema Corte conferma la riconducibilità delle condotte degli imputati alla **garanzia nell'assunzione volontaria delle cure di Vannini**, da parte di tutti i membri della famiglia.

**È controverso, tuttavia, se una condotta meramente *de facto* possa integrare l'ob-** prevalente ritiene infatti che, in ossequio al **principio di legalità**, non possa configurarsi **una norme giuridiche che impongano di attivarsi per impedire uno specifico evento[7]:** potremmo sia **norme giuridiche extrapenali** (di qualsiasi fonte: leggi, regolamenti, decreti ministeriali (contratti o atti unilaterali), ma di certo **non meri rapporti *de facto*, né precedenti attività**

D'altra parte, anche nel caso in cui dovesse ritenersi che la posizione di garanzia possa derivare dalla **teoria c.d. sostanziale-funzionalistica e quella mista[9]),** l'assunzione di tale **posizione di garanzia in una situazione di pericolo:** altrimenti l'assunzione *de facto* della cura non sarebbe distinguibile dall'art. 593 c.p. (non si potrebbe, d'altronde, parlare di assunzione "volontaria" degli obblighi di assistere o obbligare l'intervento). È infatti proprio il carattere della preesistenza dell'obbligo che costituisce **l'equivalenza tra il *cagionare* e il *non impedire* si giustifica proprio per il fatto che il garante è in grado di impedire *ab origine* il sorgere della situazione di pericolo, mentre il soccorritore può soltanto**

Il requisito della preesistenza della posizione di garanzia trova il suo fondamento nel principio che integra il contenuto dell'art. 40 cpv, è necessario che esso – come ogni elemento tipico della posizione di garanzia – **che la situazione di pericolo si sia verificata,** così che egli possa adottare misure idonee a prevenirla.

**La giurisprudenza** – che talvolta ammette che la posizione di garanzia possa derivare dall'evento – **è univoca su questo aspetto[11]** e la stessa sentenza 38991/2010, citata dalla Cassazione nel caso di *salute dei dipendenti assunti dai dirigenti di una società in forza delle loro specifiche cariche* (in particolare, di amministratori di un'impresa che produceva nylon, accusati di omicidio avvertendo il pericolo di morte dei lavoratori dall'esposizione ad amianto).

Nel caso in esame, invece, **la Suprema Corte sembra ammettere che l'insorgere della situazione di garanzia derivi dal sopraggiungere della situazione di pericolo.** Con un'ulteriore conseguenza che ci sembra derivare dalla sentenza della famiglia Ciontoli a determinare l'instaurarsi di un obbligo giuridico rilevante *ex ante* è che **l'atteggiamento di disinteresse e abbandono** del ferito sarebbe stato rilevante soltanto **ai fini della posizione di garanzia, favorendo l'inerzia piuttosto che la, seppur carente, assistenza – non ci sembra giustificata**

D'altra parte, è bene sottolineare che **nemmeno i rapporti affettivi,** di per sé, **sono in grado di integrare la posizione di garanzia dei genitori verso i figli (e viceversa) o dei genitori tra loro è infatti fondata su fattori giuridici[12],** mentre lo stesso non può dirsi delle relazioni sentimentali o dei rapporti amicali, che non possono integrare la posizione di garanzia **impedire l'evento[13].**

A nostro avviso, dunque, in assenza di una preesistente posizione di garanzia, le condotte in esame sono da qualificare in maniera più conforme alla normativa, come **integranti il reato di omissione di soccorso** (in quanto ommissioni di soccorso nei confronti dei loro familiari, per le motivazioni che si diranno). Preme sottolineare che, come ha chiarito la Cassazione, **non è sufficiente il fatto che il garante sia in grado di impedire l'evento**

dottrina[14] – non avrebbe ostato a tale qualificazione il fatto che i familiari fossero stato proprio Antonio Ciontoli, sparando colposamente, a creare la situazione di pericolo.

Con riguardo a quest'ultimo, inoltre, va fatta un'ulteriore precisazione: **la violazione de colposo) non può essere ritenuta, di per sé, fonte della posizione di garanzia.** La dot legge extrapenale possa fondare obblighi di impedire l'evento, poiché **la norma incrim impeditivi, avendo unicamente una funzione sanzionatoria di obblighi di garanzia già or**

Di converso, è pacifico che **la precedente violazione di norma penale possa costituire d'altronde non contestato dalla Corte di legittimità.**

**5.2** Se il ragionamento esposto è corretto, occorre ora concentrarsi sulla **prima “frazic vicenda** – che era stata accantonata dai giudici, sul presupposto dell'assorbimento delle le

In base alle considerazioni svolte fino ad ora, **il decesso di Marco Vannini sembrerebbe i Antonio Ciontoli;** b) la condotta omissiva tenuta dall'intero nucleo familiare, integrante gli

A nostro avviso, dunque, nei confronti di Antonio sarebbe stata più opportuna l'applicaz mesi a cinque anni **«chiunque cagiona per colpa la morte di una persona»**, in concorso **susseguente** alla condotta colposa va infatti valutato autonomamente, **non potendo ir commissivo[17].**

Giova ricordare, a questo proposito, che la giurisprudenza maggioritaria ritiene che **il co l'omissione di soccorso non costituisce la normale prosecuzione della condotta colposa;** una deliberazione criminosa estranea e ulteriore rispetto alle lesioni colpose[18].

Ci pare, inoltre, che – mentre nei confronti dei **familiari di Antonio Ciontoli** sarebbe cor **morte, ai sensi dell'art. 593 co. 3 c.p.** – in relazione alla posizione di **Antonio** sarebbe s modo da non accollare due volte all'imputato l'evento morte, in spregio al principio del **ne**

Con riferimento alla condotta tenuta dai familiari, infine, potrebbero essere integrati gli e c.p.); gli imputati, tuttavia, non sarebbero in ogni caso punibili ai sensi dell'**art. 384 c.p.**

**6.** Le considerazioni che la Corte di cassazione svolge in materia di **elemento soggettivo** - – ci sembrano impeccabili: effettivamente, **nella sentenza di secondo grado si notav ricostruzione del contegno psicologico degli imputati.**

Alla luce delle riflessioni svolte nei paragrafi precedenti, tuttavia, si deve ritenere che anche (o, più specificamente, accettato) il verificarsi dell'evento morte, non sarebbe scalfita correttamente affermato in dottrina, infatti, «a differenza della maggior parte dei reati che lesioni (ad es., rissa, abbandono di minori o incapaci, maltrattamenti, etc.) e in cui tali eventi sono di titolo di dolo eventuale, perché altrimenti l'agente risponderebbe per il delitto doloso di cui sono i **fini dell'art. 593 co. 3 gli eventi morte o lesione possono, invece, essere indifferentemente**

**La volizione dell'evento morte attraverso l'omissione di soccorso, infatti, non può essere di dolo, nelle sue varie forme, presuppone la sussistenza materiale di una condotta strutturata in garanzia, non è configurabile la fattispecie tipica di omicidio mediante omissione).**

In secondo luogo – lasciando per un istante da parte il requisito della posizione di garanzia – **il fatto del delitto di omissione di soccorso**, poiché il soggetto che non pone in essere le condotte che causano l'evento lesioni e l'evento morte; dovrebbe dunque rispondere sempre del delitto di lesioni o omicidio preterintenzionale o doloso (consumato o tentato)[**21**].

Il fatto che Antonio Ciontoli abbia esploso il colpo non rende, a nostro avviso, le condotte di omicidio colposo che causò la morte di Vannini fu infatti colposo e il **dolus subsequens** dovrebbe essere considerato **omissione di soccorso corrispondente**.

**7.** La qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 593 c.p. (nella forma semplice per Antonio Ciontoli) con la fattispecie di cui all'art. 589 c.p. per il solo Antonio, avrebbe comportato l'applicazione del **contrasto con il comune “senso di giustizia”** e con le valutazioni etiche di gran parte della opinione mediatica dato al caso, aveva seguito gli sviluppi processuali della vicenda.

**L'interprete, tuttavia, non può applicare le norme sulla base di giudizi morali.** Lungi dal violare la legge, l'applicazione dell'art. 40 cpv. in questo caso rappresenta, a parere di chi scrive, un'interpretazione del comma 2, Cost.

Sembra quasi che la sentenza annotata, nel **valorizzare il dolus subsequens** degli imputati, ha **formulato in rapporto allo sparo** (diverse inchieste giornalistiche avevano gettato, in merito, una **consequente ricostruzione del fatto**, mettendo in discussione addirittura il carattere involontario dell'evento da Martina, fidanzata di Marco, nella vicenda).

Il fatto, tuttavia, se si esclude il dramma costituito dallo stretto rapporto che legava la vittima, **accade troppo spesso sulle strade del nostro paese**: il soggetto che colposamente ferisce o uccide, non viene mai essere individuato, nel caso in cui si verifichi la morte risponde di **omicidio stradale colposo**.

(art. 589-ter c.p.), **in concorso con l'omissione di soccorso stradale** (art. 189 c.d.s.)**[22]** *ratio* dell'introduzione dell'omicidio stradale, d'altra parte, è stata proprio quella di innalzare la cornice punitiva che precedentemente venivano puniti con pene percepite come irrisorie.

*De iure condendo*, sarebbe forse opportuno **innalzare la cornice edittale dell'omissione di soccorso stradale** considerato che il bene giuridico tutelato dalla norma è il più prezioso in assoluto tra i comportamenti opportunistici.

**[1]** La sentenza (Corte d'assise d'appello di Roma, Sez. I, 29 gennaio 2019, dep. 1 marzo 2019) può leggersi su ***Giurisprudenza Penale Web***, con nota di G. Stampanoni Bassi.

**[2]** Inizialmente era stata ipotizzata la responsabilità anche di V. G., fidanzata di Federico, ma questa è stata tuttavia assolta in tutti i gradi di giudizio, per il fatto che restò ai margini della vicenda che interessava Marco Vannini.

**[3]** Per addivenire a tale conclusione fu valorizzato in particolare l'esame dei prelievi dei terreni: erano dodici particelle, numero ben superiore a quello che dimostra con certezza la presenza di tracce di sangue rinvenuta una sola particella e in quelle di Federico nessuna. Di qui la conclusione che i prelievi non fossero indizi in senso contrario (in particolare, un'intercettazione ambientale nella quale non erano state rinvenute tracce di sangue ritenuta tuttavia dalle corti territoriali una mera ripetizione di ciò che aveva appreso dal pm).

**[4]** Vd. Cass., Sez. VI, 18/02/2014, n. 17621: «*l'incidente, che costituisce il presupposto del comportamento colposo dell'agente, poiché, ove lo stesso derivi da una condotta dolosa, è autonomo rispetto alla fattispecie lesiva della vita o dell'incolumità individuale*».

**[5]** La necessaria sussistenza del nesso causale ai fini dell'integrazione del delitto di omicidio colposo deriva dalla lettera dell'art. 593 c.p., che al comma 3 stabilisce: «*Se da siffatta condotta del colpevole deriva la morte, la pena è raddoppiata*» (vd. in questo senso Cass., Sez. F, 23/08/2019, n. 14000, in cui il disegno originale del codice, l'evento aggravatore avrebbe dovuto essere imputato all'agente). Tuttavia, l'interpretazione costituzionalmente orientata – che ha valorizzato il principio di uguaglianza (art. 27, co. 1, Cost. – ha condotto progressivamente a modellare le varie ipotesi di responsabilità per colpa (vd. Cass. 38200/2019, cit., secondo cui l'evento morte è riconducibile all'omissione di soccorso colposa).

**[6]** Si tratta infatti di «inferire fatti interni o spirituali attraverso un procedimento che pa esteriori, caratteristiche del caso concreto, che normalmente costituiscono l'espressioni psichici» (Cass., SS.UU., 38343/2014).

**[7]** Si vedano, per tutti, G. Marinucci – E. Dolcini – G.L. Gatta, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Mantovani, *Causalità, obbligo di garanzia e dolo nei reati omissivi*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*,

**[8]** Vi è tuttavia una giurisprudenza in questo senso. Si è affermata ad esempio la responsabilità del conducente di un autocarro che, a causa dell'innalzamento del piano stradale realizzato sopra le piante trasportate con la linea elettrica sovrastante (Cass., Sez. IV, 10 gennaio 2011) o del bambino morto dopo essere stato travolto da una traversa per uso ferroviario, mentre si accingeva a scendere (Cass., Sez. IV, 21 maggio 1990, n. 11112). L'orientamento è tuttavia criticabile: in capo al conducente un obbligo giuridico di attivarsi per neutralizzare il pericolo stesso – se, tuttavia, l'evento lesivo si verifica (per dolo o colpa, a seconda che vi sia stata o meno volontà di evitare l'evento). Il proprietario di un'attività preesistente pericolosa comporta la trasformazione di ipotesi di natura chiara in ipotesi di fatto. E. Dolcini – G.L. Gatta, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, cit., p. 262, da dove sono stati tratti i casi di Calcagno, *Reato omissivo improprio e responsabilità contrattuale, tra 'contatto sociale' e 'contatto fisico'*, 10/2014, p. 3559; F. Mantovani, *Causalità, obbligo di garanzia e dolo nei reati omissivi*, cit.

**[9]** G. Fiandaca, *Il reato commissivo mediante omissione*, Giuffrè, 1979, p. 161 ss.; I. Scialoja, *La posizione di garanzia dell'evento*, Cedam, 1975.

**[10]** Attribuiscono alla *preesistenza* dell'obbligo (oltre alla sussistenza del *potere* di attivarsi per la garanzia rispetto all'obbligo di attivarsi F. Mantovani, *Causalità, obbligo di garanzia e responsabilità contrattuale, considerazioni sull'omissione di soccorso stradale. Correttezza delle conclusioni e in Cassazione* - Nota a Cass. pen. Sez. I 17 novembre 2017 n. 52539, in *Cass. pen.*, 2018, fasc. 1, *diritto penale del lavoro*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2011, n. 1-2, p. 155; C. Sale, *La posizione di garanzia*, Nota a Cass. pen., Sez. IV, ud. 29 gennaio 2013 (dep. 19 febbraio 2013), n. 7967, Pres. Bruzzone, 2013. Coloro che aderiscono alla posizione sostanziale-funzionale, d'altra parte, fanno dell'insorgere della situazione di pericolo: Fiandaca fa l'esempio della guida alpina che si accingeva a scendere che controlla il meccanismo di regolazione delle sbarre del passaggio a livello.

**[11]** La giurisprudenza in diversi casi ha riconosciuto la sussistenza di una posizione di garanzia in capo ad un soggetto che si era assunto l'incarico di guidare un autocarro. Cass., Sez. IV, 10 gennaio 2011, n. 50606, in capo al soggetto che non si oppone alla presenza dei figli del suo vicino di casa.



della rissa, in quanto non sono configurabili come progressivi rispetto ad essa, né essendone. Sez. I, 15/07/2016, 30215; vd. anche Cass., Sez. I, 29/07/2009, n. 31219; Cass., Sez. V, 19/07/2016, 30215; C.F. Grosso – T. Padovani – A. Pagliaro (diretto da), *Trattato di diritto penale*, Giuffrè, 2007, **condendo in ordine ai delitti di cui agli artt. 588, 591, 593 c.p.**, nell'ambito del volume *Trattato di diritto penale*, Giuffrè, 2007, par. 2, dall'Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale, par. 2.

**[20]** F. Basile, **Criticità e proposte di soluzione de iure condendo in ordine ai delitti di cui agli artt. 588, 591, 593 c.p.**, in M.G. Maglio – F. Giannelli, *I delitti di omissione di soccorso di cui all'art. 593 del codice penale*, Giuffrè, 2016, par. 1, non distingue l'omissione di soccorso aggravata dai reati aggravati dall'evento commissivo.

**[21]** In questo senso vd. M.G. Maglio – F. Giannelli, *I delitti di omissione di soccorso di cui agli artt. 588, 591, 593 c.p.*, Giuffrè, 2016, par. 1.

**[22]** Sui rapporti tra queste tre norme si veda E. Squillaci, **Ombre e (poche) luci nella interpretazione dell'art. 593 c.p.**, in *Dir. pen. cont.*, 18 aprile 2016, p. 26; A. Massaro, **Omicidio stradale e lesioni personali gravi**, in *Dir. pen. cont.*, 20 maggio 2016, p. 1, **“frammentario” a un diritto penale “frammentato”**, in *Dir. pen. cont.*, 20 maggio 2016, p. 1.